

PARERE 21 GIUGNO 2022 265/2022/I/EEL

RILASCIO DI PARERE AL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER L'AGGIORNAMENTO DELL'AMBITO DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1209^a riunione del 21 giugno 2022

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 290/2003);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999 (di seguito: decreto 25 giugno 1999), recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale (di seguito: RTN), e sue successive integrazioni, in ultimo con il decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 108 del 24 marzo 2021 recante ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000 recante approvazione della convenzione tipo per la disciplina degli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 79/99;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005 (di seguito: decreto 21 ottobre 2005), recante modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri stati;



- il decreto direttoriale del Direttore Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 gennaio 2008, 290/ML/2/2008, di concessione dell'esenzione alla società Nord Energia S.p.A. sulla costruenda linea di interconnessione a 380 kV in corrente alternata tra la sottostazione AET di Mendrisio nel Canton Ticino (Svizzera) e la stazione RTN di Cagno in provincia di Como (Italia) (di seguito: decreto 9 gennaio 2008);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 novembre 2007, n. 298/07 (di seguito: deliberazione n. 298/07), recante rilascio di parere al Ministero dello Sviluppo Economico per la concessione di un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi all'interconnessione in corrente alternata a 380 kV "Mendrisio (CH) Cagno (IT)";
- il parere dell'Autorità 27 novembre 2018, 607/2018/I/EEL, recante l'aggiornamento dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;
- il parere dell'Autorità 22 dicembre 2020, 575/2020/I/EEL, recante l'aggiornamento dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;
- la deliberazione dell'Autorità 5 ottobre 2021, 412/2021/A;
- la comunicazione della Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione IV Infrastrutture energetiche del Ministero della Transizione Ecologica all'Autorità, in data 7 giugno 2022 (prot. Autorità 25184 del 7 giugno 2022, di seguito: comunicazione 7 giugno 2022), ed i relativi allegati.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 79/99, prevede che il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (oggi Ministro della Transizione Ecologica) determini, sentiti l'Autorità e i soggetti interessati, l'ambito della RTN:
- con il decreto 25 giugno 1999, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, acquisito il parere dell'Autorità, ha determinato l'ambito della RTN;
- in linea con le modalità definite dal decreto 25 giugno 1999 per la determinazione dell'ambito della RTN, acquisiti i relativi pareri dell'Autorità, con successivi decreti del Ministro componente detto ambito è stato più volte aggiornato;
- l'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto 21 ottobre 2005 prevede che i soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di energia elettrica che intendono realizzare a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con l'estero in corrente alternata ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 6, terzo periodo, della legge 290/2003, presentano richiesta di esenzione integrata, fra l'altro, dalla dichiarazione dell'impegno a richiedere l'inclusione della linea di interconnessione nella RTN fin dalla data di entrata in esercizio e a stipulare con il Gestore della rete una convenzione per disciplinare l'attività di esercizio e di manutenzione in conformità alla convenzione tipo (tra titolari RTN e gestore del sistema di trasmissione) approvata con decreto ministeriale 22 dicembre 2000;



• pertanto, il decreto 21 ottobre 2005 prevede che le *merchant line* siano incluse nella rete di trasmissione nazionale.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la propria deliberazione n. 298/07, ha rilasciato parere favorevole all'esenzione dell'interconnessione c.d. merchant line in corrente alternata a 380 kV Mendrisio (CH) - Cagno (IT) nei termini e alle condizioni di cui al decreto 21 ottobre 2005 che, come detto, prevede l'inclusione delle merchant lines nella RTN;
- l'articolo 1 del decreto 9 gennaio 2008 ha concesso l'esenzione dalla disciplina che prevede l'accesso dei terzi sulla costruenda linea di interconnessione a 380 kV in corrente alternata tra la sottostazione AET di Mendrisio nel Canton Ticino (Svizzera) e la stazione RTN di Cagno in provincia di Como (Italia) per un periodo di 13 anni a partire dall'entrata in esercizio della linea stessa;
- il medesimo articolo 1 del decreto 9 gennaio 2008 ha richiesto alla società Nord Energia S.p.A. di chiedere a Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) l'inclusione della suddetta linea di interconnessione nella RTN;
- l'1 luglio 2009 la società Nord Energia S.p.A. ha richiesto a Terna l'inclusione della *merchant line* 380 kV Mendrisio (Svizzera) Cagno (Italia) nell'ambito della RTN;
- Terna ha successivamente richiesto al Ministero competente l'inclusione nell'ambito della RTN della *merchant line* 380 kV Mendrisio (Svizzera) Cagno (Italia):
- con la comunicazione 7 giugno 2022, la Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione IV - Infrastrutture energetiche del Ministero della Transizione Ecologica ha richiesto all'Autorità un parere in merito al possibile ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale relativamente alla merchant line a 150 kV "Cagno (IT) - Mendrisio (CH)".

RITENUTO:

• che sia opportuno esprimere al Ministro della Transizione Ecologica il parere favorevole dell'Autorità in merito all'inclusione nell'ambito della RTN della merchant line a 150 kV "Cagno (IT) – Mendrisio (CH)", in coerenza con la deliberazione n. 298/07 e con le disposizioni del decreto 21 ottobre 2005

DELIBERA

1. di esprimere al Ministro della Transizione Ecologica parere favorevole in merito all'inclusione nell'ambito della rete della trasmissione nazionale della *merchant line*



- a 150 kV "Cagno (IT) Mendrisio (CH)", in accordo alle disposizioni del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 21 ottobre 2005;
- 2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro della Transizione Ecologica e alla società Terna S.p.A.;
- 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, decorsi 20 giorni dalla sua adozione, senza che sia intervenuta una formale richiesta di rinvio della pubblicazione da parte del Ministro della Transizione Ecologica.

21 giugno 2022

IL PRESIDENTE Stefano Besseghini